SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 220

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 20 settembre 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 luglio 2010.

Attività del Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Premessa.

Il Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito (in seguito Comitato), è stato istituito con il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2 (art. 4-*bis*, comma 8), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 - conformemente a quanto previsto dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nelle risoluzioni n. 53/197 e n. 58/221.

Il Comitato ha personalità giuridica di diritto pubblico ai sensi dell'art. 2, comma 185, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed esercita le proprie attribuzioni istituzionali presso il Ministero dello sviluppo economico con particolari specifiche competenze in materia di incentivazione di microimprese, anche nel settore agricolo, e di agevolazione di iniziative di microcredito.

Il Comitato è soggetto al controllo amministrativo e contabile del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 7, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base del regolamento di amministrazione e contabilità approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 2009.

Ferme restando le competenze del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Comitato promuove il microcredito quale strumento di aiuto per lo sradicamento della povertà; individua misure per lo sviluppo di iniziative da parte dei sistemi finanziari per la costituzione di microimprese a favore dei soggetti in stato di povertà (microfinanza domestica e cooperazione internazionale); agevola l'esecuzione tecnica dei progetti di cooperazione a favore dei paesi in via di sviluppo, nel rispetto delle competenze del Ministero degli affari esteri di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e della normativa che regola il finanziamento con risorse pubbliche di beni e di servizi.

L'attuale contesto di crisi economica e occupazionale richiede un'azione integrata di interventi volta a ridurre l'impatto della crisi sul capitale umano, salvaguardando la capacità di azione e la professionalità delle persone e assicurando l'inclusione sociale e lavorativa, attraverso l'accesso al microcredito.

Pertanto, con la presente direttiva si illustrano gli strumenti del governo in materia e si avvia l'attuazione degli stessi, attraverso un'azione di indirizzo e monitoraggio che verrà curata dal Comitato, che agevola l'esecuzione tecnica dei progetti di cooperazione a favore dei paesi in via di sviluppo, con espletamento delle attività anche di monitoraggio e valutazione relativamente alle proprie iniziative, a tal fine strumentali.

Compiti del Comitato.

Il Comitato sostiene iniziative volte a favorire la lotta alla povertà e l'accesso a forme di finanziamento da parte di categorie sociali che ne sarebbero altrimenti escluse sia sul territorio nazionale (microfinanza domestica), che nei paesi esteri (microfinanza per la cooperazione internazionale).

Esso, inoltre, promuove studi e ricerche finalizzate a definire il modello economico-giuridico di microcredito e microfinanza da promuovere sul territorio. Sul piano interno, definisce strategie ed azioni coerenti con gli obiettivi del sistema paese ed in sintonia con gli strumenti e gli interventi anticrisi predisposti recentemente a livello governativo.

Il Comitato, altresì, sostiene ogni altra attività finalizzata alla promozione del microcredito e della microfinanza quali, a titolo esemplificativo: costituzione di un network di interlocutori attivi nel settore della microfinanza; coinvolgimento di soggetti privati e del sistema finanziario in iniziative di microfinanza; realizzazione e promozione di studi e ricerche tesi ad individuare settori, categorie di beneficiari ed aree geografiche maggiormente-bisognose di sostegno tramite la microfinanza rurale; predisposizione di programmi di intervento sul microcredito e la microfinanza, ivi compresa la formazione degli operatori del settore; programmazione, organizzazione e promozione di incontri, conferenze ed eventi speciali sugli strumenti di propria competenza; definizione e sostegno ad azioni utili a diffondere i valori della microfinanza e del sostegno alla povertà estrema e relativa, anche presso le università (in accordo con il Ministero competente), attraverso osservatori universitari ed i centri di ricerca; studio e predisposizione di siti internet dedicati alla microfinanza; definizione di sistemi utili all'aggregazione dei dati e delle informazioni relative alla microfinanza; organizzazione di premi nazionali per micro-imprenditori e fornitori innovativi di servizi di microfinanza; sensibilizzazione e informazione dell'opinione pubblica sul tema del microcredito; promozione di partenariati strategici tra il governo italiano e gli organismi comunitari e internazionali, il settore privato, gli organismi finanziari multilaterali, gli istituti di microcredito, il terzo settore e la società civile; promozione delle attività delle istituzioni di microcredito al fine del loro potenziamento nella valutazione dei target di riferimento e dei servizi proposti; realizzazione di attività, in campo nazionale e internazionale, utili e necessarie all'erogazione di finanziamenti da parte di soggetti terzi al fine di implementare il fondo comune del Comitato; promozione della costituzione di fondi di garanzia e fondi rotativi dedicati ad attività di microcredito e microfinanza in campo nazionale e internazionale, realizzazione di attività di capacity building nel campo della microfinanza.

Il Comitato sostiene, tramite i propri membri e partners, iniziative microfinanziarie volte a favorire la nascita e lo sviluppo di microimprese operanti in tutti i settori produttivi - secondo i parametri dimensionali indicati dalla raccomandazione 2003/361/CE - sotto qualsiasi forma giuridica costituite. In particolare, promuove programmi microfinanziari che presentino uno o più dei seguenti componen-

ti: prodotti di credito (microcredito, micro leasing, ecc.), prodotti di pagamento, prodotti di raccolta del risparmio, prodotti assicurativi, prodotti di garanzia e prodotti volti a favorire l'effetto leva finanziaria su singoli progetti, nella misura in cui tali prodotti siano strumentali alla realizzazione di iniziative di microcredito e di microfinanza.
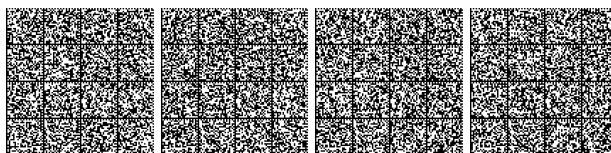
Contesto attuale e iniziative.

L'attuale contesto di crisi porta a rilanciare gli istituti di sostegno alla persona, nelle situazioni di difficoltà economica determinatesi o peggiorate a causa della crisi stessa. I primi risultati ottenuti dai piani di contrasto alla crisi sono promettenti e gli ammortizzatori sociali stanno svolgendo la loro funzione stabilizzatrice.

Tuttavia, tra gli interventi attuati per affrontare la recessione e trasformarla in un'opportunità di crescita dell'economia del paese, alla stregua di quanto si sta realizzando a livello di Unione europea, è necessario realizzare un contesto economico aperto e inclusivo che permetta di creare una società più solidale ed equa, che riconosca e sostenga lo spirito imprenditoriale anche dei soggetti più deboli.

In questa ottica, tra gli istituti promossi dal governo italiano per contrastare gli effetti della crisi economica sulle persone rientra il microcredito quale strumento utile all'avvio di attività autonome, microimprese e autoimprese ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Tale recente normativa conferma la visione del governo rivolta a considerare il microcredito come uno strumento di welfare, che si colloca sia nell'ambito delle politiche del lavoro che in quelle per l'inclusione sociale.

Inoltre, tra le iniziative di prossimo avvio a livello comunitario rientra il lancio di uno strumento europeo di microfinanziamento per l'occupazione e l'integrazione sociale (Progress Microfinance Facility) nell'ambito del programma comunitario Progress.

La presente direttiva mira altresì a ricostruire lo scenario di riferimento delle iniziative di promozione del microcredito e della microfinanza in Italia, al fine di favorire la governance di questi strumenti a livello centrale e locale, e ad attivare un'azione di monitoraggio e di indirizzo in materia.

Classificazione delle tipologie di microcredito attualmente promosse in Italia.

In considerazione della novità dello strumento, appare utile effettuare una ricostruzione degli interventi oggi esistenti nel paese, diretti a favorire l'accesso al credito per favorire lo sviluppo sostenibile professionale, economico e sociale del capitale umano.

Esistono diverse tipologie di microfinanza che possono, tuttavia, essere ricondotte a due categorie principali:

il microcredito con finalità sociali;

il microcredito di incentivazione alla creazione di attività imprenditoriali.

Il microcredito sociale mira ad aumentare il livello di inclusione sociale e finanziaria delle persone in difficoltà fornendo loro un sostegno concreto sia per affrontare i bisogni primari sia per l'avvio di piccole attività imprenditoriali.

Il microcredito d'impresa o imprenditoriale si riferisce a tutte quelle norme, nazionali e regionali, che prevedono la concessione di incentivi mirati alla creazione di attività microimprenditoriali, anche da parte di soggetti svantaggiati nel mercato del lavoro.

Nel caso del microcredito sociale la valenza inclusiva prevale su quella imprenditoriale, pur non annullandola totalmente. Infatti, questa forma di microcredito può finanziare l'autoimpiego e l'avvio di microimprese che rappresentano il primo ingresso nel mercato del lavoro per numerosi soggetti in precedenza esclusi (disoccupati di lunga durata, immigrati, ex detenuti, persone in condizione di povertà estrema). Il microcredito sociale, inoltre, è uno strumento di educazione alla gestione del risparmio e un'opportunità di formazione e di crescita anche personale per tutti quei soggetti considerati «non bancabili» che intendono, singolarmente o in associazione tra di loro, sviluppare attività economiche o progetti finalizzati all'occupabilità. Esempi di interventi per il microcredito sociale sono quelli finanziati con leggi regionali e fondi di garanzia appositamente creati tra pubblico e privato.

Il microcredito imprenditoriale ha come finalità precipua il finanziamento dello start up e del consolidamento di microimprese, così come definite dalla direttiva 2003/361/CE e dal decreto 18 aprile 2005 del Ministro delle attività produttive, ossia imprese il cui organico è inferiore a 10 persone e il cui fatturato o totale di bilancio non supera i 2 milioni di euro. La valenza principalmente economica di questo strumento si evince dall'entità dei finanziamenti messi a disposizione che sono molto più elevati di quelli previsti nel caso del microcredito sociale. A titolo esemplificativo, tra le leggi che finanziano questo tipo di microimprese troviamo il decreto legislativo n. 185/2000 che sostiene l'autoimpiego in forma di microimpresa per soggetti maggiorenni in condizione di disoccupazione da almeno sei mesi e residenti in determinate aree del paese, con un finanziamento pari a un massimo di circa 130 mila euro («250 milioni di lire»).

Il microcredito sociale e il microcredito imprenditoriale sono sostenuti quasi esclusivamente da fondi di garanzia appositamente costituiti da parte di istituzioni pubbliche e investitori privati. A mero titolo esemplificativo si riportano alcuni casi: i consorzi fidi, il Fondo centrale di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettera *a)*, della legge n. 662 del 1996 (microcredito per le piccole e medie imprese fino a 75mila euro); il Fondo di garanzia denominato «Prestito della speranza» istituito dalla Conferenza episcopale italiana d'intesa con l'Associazione bancaria italiana (ABI) e, infine, il Fondo di garanzia recentemente creato dalla provincia di Palermo a sostegno della microfinanza per le categorie svantaggiate come precari, giovani imprenditori, immigrati e chi ha denunciato tentativi di estorsione (è previsto il consolidamento progressivo di questo Fondo con le risorse ricavate dalle costituzioni di parte civile della provincia nei processi contro la mafia e il racket delle estorsioni).

Iniziative di microcredito.

In considerazione di quanto indicato in premessa e con riferimento all'attuale contesto di crisi, ai fini della presente direttiva appare necessario chiarire che rientrano nelle iniziative di microcredito e microfinanza, e come tali nell'ambito di azione del Comitato nazionale italiano per il microcredito:

i progetti di microcredito sociale finanziati a livello pubblico, privato e del terzo settore;

i progetti di microcredito imprenditoriale finanziati a livello pubblico e privato;

tutti gli strumenti ed i prodotti finanziari che possono essere impiegati eticamente per favorire l'inclusione finanziaria e sociale delle fasce più deboli;

i servizi di microfinanza finalizzati all'erogazione e gestione di microcrediti, ossia il supporto tecnico all'attività svolta dai beneficiari (misure di accompagnamento): verifica dei requisiti previsti per l'accesso ai finanziamenti, studi di fattibilità, orientamento, assistenza alla redazione delle richieste di finanziamento per la creazione di microattività imprenditoriali e per il reinserimento lavorativo, assistenza allo start up d'impresa, educazione alla microfinanza e tutoraggio continuo ai beneficiari dei finanziamenti, monitoraggio del rientro dei microcrediti concessi per la sostenibilità del microcredito;

i progetti di sostegno all'accesso al credito delle micro e piccole imprese nell'attuale momento di recessione economica sostenuti da Camere di commercio, Associazioni imprenditoriali, ecc.

Sistema di monitoraggio.

Il proliferare positivo di iniziative in materia di microfinanza e microcredito richiede, al fine di promuovere le iniziative in materia, un'attività di monitoraggio e di analisi costante tesa a rendere accessibili e trasparenti attività e esiti delle suddette iniziative.

Il monitoraggio deve favorire la governance delle iniziative citate e garantire la diffusione delle migliori pratiche realizzate sul territorio nazionale e all'estero dalla cooperazione italiana.

In tale contesto il Comitato può svolgere attività di monitoraggio, in relazione ai propri interventi, strumentale all'espletamento delle proprie funzioni istituzionali, comunque in presenza e nel rispetto dei presupposti stabiliti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Tale attività può svolgersi con soggetti pubblici o privati che prestano la necessaria collaborazione.

Il Comitato svolge altresì ogni altra attività, anche conoscitiva e valutativa in relazione ai propri interventi, strumentale all'espletamento dei compiti ad esso affidati dalla legge.

Il Comitato è, altresì, invitato a presentare al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dello sviluppo economico un rapporto, almeno biennale, sull'esito di tali attività.

La presente direttiva, previa registrazione da parte della Corte dei conti, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2010
Ministeri istituzionali,Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 88

10A11253

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 3 settembre 2010.

Variazione dei tenori in nicotina e monossido di carbonio di alcune marche di sigarette.

IL DIRETTORE PER LE ACCISE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184 concernente l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visti, in particolare, gli articoli 4 e 6 del citato decreto legislativo n. 184/2003, che disciplinano, rispettivamente, i metodi di misurazione dei tenori di nicotina, catrame e monossido di carbonio delle sigarette e l'indicazione degli stessi tenori, che deve essere riportata su un lato di ciascun pacchetto di sigarette;

Viste la lettera del 20 luglio 2010 con la quale la società Philip Morris Italia Srl ha comunicato la variazione dei tenori in nicotina di una marca di sigarette e la lettera del 22 luglio 2010 con la quale la società British American Tobacco Italia Spa ha comunicato la variazione dei tenori in monossido di carbonio di due marche di sigarette;

Considerato che le analisi eseguite dal laboratorio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato confermano che i tenori in nicotina, catrame e monossido di carbonio dichiarati dalle citate Società sono in linea con le disposizioni comunitarie in materia;

Decreta:

I tenori in nicotina e monossido di carbonio delle seguenti marche di sigarette sono così modificati:
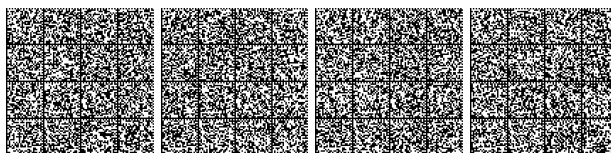
	Mg Nicotina		Mg/Monossido di carbonio	Mg Nicotina		Mg/Monossido di carbonio
		Da			A	
Multifilter Philip Morris Slims	0,6		6,0	0,5		6,0
MS club slim	0,8		5,0	0,8		6,0
MS club bianca	0,3		3,0	0,3		2,0

I prodotti già fabbricati alla data di pubblicazione del presente decreto potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 2010

Il direttore: RISPOLI

10A11317

DECRETO 3 settembre 2010.

Inserimento di un nuovo condizionamento, iscrizione, radiazione e variazione di prezzo nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati.

IL DIRETTORE PER LE ACCISE
dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardante i tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Considerato che l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad accisa e le sue variazioni sono disciplinati dall'art. 39-*quater* del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, e sono effettuati in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni di cui alle tabelle *A)* e *E)*, allegate al decreto direttoriale 25 giugno 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 1° luglio 2010, alle tabelle B e D, allegate al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2002 e alla tabella *C)*, allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005 e successive integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 2 novembre 2005;

Viste le istanze con le quali le Società International Tobacco Agency Srl, Quality Tobacco Srl, Agio Cigars, Manifattura Italiana Tabacco Spa, Manifatture Sigaro Toscano Spa, Maga Team Srl, Serena Srl e Gryson Nv hanno chiesto l'iscrizione, la radiazione e la modifica della denominazione nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati;

Vista l'istanza con la quale la Agio Cigars ha chiesto la variazione di prezzo di una marca di sigarette finora non commercializzata sul territorio nazionale;

Considerato che occorre inserire un nuovo condizionamento di trinciati, richiesto per l'iscrizione in tariffa dalla Società International Tobacco Agency Srl, nell'art. 2, primo comma, lettera *b)* del decreto direttoriale 22 febbraio 2002;

Considerato, inoltre, che occorre procedere, in conformità alle richieste inoltrate dalle Società suindicate, ai sensi dell'art. 39-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, all'inserimento e alla variazione dell'inserimento di alcune marche di tabacchi lavorati nella tariffa di vendita di cui alle tabelle *A)* e *E)*, allegate al decreto direttoriale 25 giugno 2010 e alla tabella *B)*, allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Nell'art. 2, primo comma, lettera *b)* del decreto direttoriale 22 febbraio 2002, come modificato dall'art. 1 del decreto direttoriale 8 giugno 2010, è aggiunto il condizionamento in scatola, busta o altro involucro da 160 grammi.

Art. 2.

Le marche di tabacchi lavorati di seguito indicate sono inserite nelle seguenti tabelle di ripartizione, in relazione ai rispettivi prezzi di vendita richiesti dai fornitori:

SIGARETTE (TABELLA A)						
MARCA	**Confezione**	**Mg/ nicotina**	**Mg/ catrame**	**Mg/ monossido di carbonio**	**Euro/Kg convenzionale**	**Euro/ confezione**
FUTURA BIANCA SLIM	astuccio da 20 pezzi	0,40	4,00	3,00	190,00	3,80
FUTURA BLACK SLIM	astuccio da 20 pezzi	0,60	6,00	4,00	190,00	3,80
FUTURA GOLD SLIM	astuccio da 20 pezzi	0,70	8,00	5,00	190,00	3,80

SIGARI (TABELLA B)			
SIGARI NATURALI	**Confezione**	**Euro/Kg convenzionale**	**Euro/ Confezione**
AUTENTICO	da 5 pezzi	140,00	3,50
CADENA 25 HALF CORONA	da 25 pezzi	120,00	15,00
DON TOMAS GIFT PACK	da 3 pezzi	500,00	7,50
NEXUS CORONA 3	da 3 pezzi	280,00	4,20
NEXUS PANATELA 3	da 3 pezzi	240,00	3,60
NEXUS PRÆMIUM CORONA	da 5 pezzi	500,00	12,50
NEXUS PRÆMIUM FIGURADO	da 5 pezzi	590,00	14,75
NEXUS PRÆMIUM ROBUSTO	da 5 pezzi	590,00	14,75
NEXUS PRÆMIUM SHORT CORONA	da 5 pezzi	480,00	12,00
NEXUS PRÆMIUM SHORT ROBUSTO	da 5 pezzi	490,00	12,25
NEXUS ROBUSTO 3	da 3 pezzi	300,00	4,50
THE GRIFFIN'S PURITOS	da 10 pezzi	380,00	19,00
THE GRIFFIN'S SPECIAL XXVI EDITION 2010	da 10 pezzi	2.000,00	100,00
TOSCANO ORIGINALE 150	da 3 pezzi	1.000,00	15,00

TABACCO TRINCIATO A TAGLIO FINO DA USARSI PER ARROTOLARE LE SIGARETTE (TABELLA E)			
	Confezione	**Euro/Kg convenzionale**	**Euro/ Confezione**
BLUES AMERICAN BLEND 30GR	da 30 grammi	125,00	3,75
BLUES VIRGINIA BLEND 30GR	da 30 grammi	125,00	3,75
BUENA VISTA AMERICAN BLEND 160	da 160 grammi	125,00	20,00
BUENA VISTA AMERICAN BLEND 70	da 70 grammi	125,00	8,75
BUENA VISTA VIRGINIA 160	da 160 grammi	125,00	20,00
BUENA VISTA VIRGINIA 70	da 70 grammi	125,00	8,75
BUENA VISTA WHITE 160	da 160 grammi	125,00	20,00
BUENA VISTA WHITE 70	da 70 grammi	125,00	8,75
DOMINGO CELESTE 20 G	da 20 grammi	125,00	2,50
DOMINGO ORIGINAL 20 G	da 20 grammi	125,00	2,50
MANITOU VIRGINIA GOLD	da 30 grammi	125,00	3,75
MANITOU VIRGINIA PINK	da 30 grammi	125,00	3,75
PORTLAND AMERICAN BLEND 160	da 160 grammi	125,00	20,00
PORTLAND AMERICAN BLEND 70	da 70 grammi	125,00	8,75
PORTLAND VIRGINIA 160	da 160 grammi	125,00	20,00
PORTLAND VIRGINIA 70	da 70 grammi	125,00	8,75
PORTLAND WHITE 160	da 160 grammi	125,00	20,00
PORTLAND WHITE 70	da 70 grammi	125,00	8,75

Art. 3.

La seguenti marche di tabacchi lavorati sono radiate dalla tariffa di vendita al pubblico:

Sigarette

Vanity	Confezione astuccio da 20 pezzi

Trinciati per sigarette

Manitou Virginia Gold	Confezione da 35 grammi

Art. 4.

La denominazione delle seguenti marche di tabacchi lavorati nella tariffa di vendita al pubblico è così modificata:

	Da	A
Cod	Sigari naturali	
2276	Extravecchio 40 sigari	Toscano extravecchio da 40 sigari

	Da	A
Cod	Sigaretti altri	
2167	Agio mini meharì's filter vanilla	Agio mini meharì's filter vanilla 5
2149	Hollandia pequenito aroma	Hollandia 20 mini aroma
2150	Hollandia pequenito classic	Hollandia mini

	Da	A
Cod	Trinciati per sigarette	
2254	Blues	Blues american blend 40 gr

Art. 5.

L'inserimento nella tariffa di vendita della sottoindicata marca di sigarette è modificato come di seguito riportato:

SIGARETTE (TABELLA A)				
	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
MANITOU VIRGINIA GOLD	astuccio da 20 pezzi	200,00	190,00	3,80

La variazione di prezzo, relativa al prodotto suindicato, non comporta l'adozione di alcun adempimento agli effetti contabili e fiscali, trattandosi di marca finora non commercializzata sul territorio nazionale.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e le relative disposizioni si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 2010

Il direttore per le accise: RISPOLI

Registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2010
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 113

10A11318
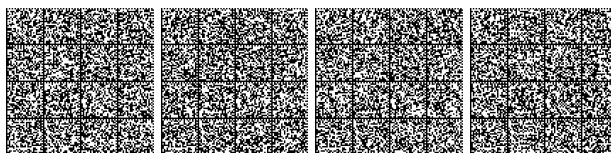
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 30 agosto 2010.

Riconoscimento, alla prof.ssa Alessandra Alvares, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37;

Vista l'istanza dell'11 maggio 2009, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Alessandra Alvares;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata, ai sensi della C.M. 21 marzo 2005, n. 39, è esentata dalla presentazione della certificazione relativa alla conoscenza linguistica, in quanto ha compiuto in Italia la formazione primaria, secondaria, ed universitaria;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinata, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni, nonché, al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 9 novembre 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Visto il decreto direttoriale datato 11 dicembre 2009 (prot. n. 12525) che subordina al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 23 luglio 2010 - prot. n. 12025 con la quale l'ufficio scolastico regionale per il Lazio ha fatto conoscere l'esito favorevole delle suddette misure compensative (prove attitudinali);

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione post-secondaria: laurea in «Lingue e letterature straniere, filologico -letterario lingua inglese» conseguita il 1° luglio 2003 presso l'Università degli studi di Catania;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Certificado De Aptitud Pedagógica» conseguito nell' a.s. 2005/2006 presso l'«Universidad de Oviedo, istituto de Ciencias de la Educación» (Spagna),

posseduto dalla cittadina italiana Alessandra Alvares, nata a Ragusa il 9 ottobre 1978, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di abilitazione o concorso:

45/A - Lingua inglese e seconda lingua straniera spagnolo;

46/A - Lingue e civiltà straniere - inglese e spagnolo.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 agosto 2010

Il direttore generale: DUTTO

10A11048
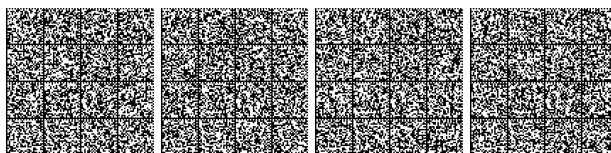
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 29 luglio 2010.

Modifica dei PP.DG 31 gennaio 2007, 5 maggio 2008, 9 dicembre 2008 e 15 febbraio 2010 di accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione della società cooperativa sociale onlus «Risorsa cittadino», in Forlì.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* e 10 comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visti i PP.D.G. 31 gennaio 2007, 5 maggio 2008, 9 dicembre 2008 e 15 febbraio 2010, con i quali è stato disposto l'accreditamento della società cooperativa sociale Onlus «Risorsa Cittadino», con sede legale in Forlì, alla Galleria Mazzini n. 15, Partita I.V.A. n. n. 03276320409, tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *A)* e 10 comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Viste le istanze 4 maggio 2010 prot. m dg DAG 17 maggio 2010 numeri 69363.E, 69365.E e 22 giugno 2010 n. 88643.E con le quali il dott. Mauro Julini nato a Varallo (Vercelli) l'11 agosto 1958, in qualità di legale rappresentante della società cooperativa sociale onlus «Risorsa Cittadino», chiede l'inserimento di tre ulteriori nominativi nell'elenco dei formatori abilitati a tenere corsi di formazione;

Rilevato che i formatori, nelle persone di:

avv. Dell'Arte Salvo, nato a Torino il 25 luglio 1962;

avv. Gorga Michele, nato a Roccadaspide (Salerno) il 5 gennaio 1955;

avv. Savio Daniela, nata a Treviso il 21 giugno 1957,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 222/2004.

Dispone:

La modifica dei PP.D.G. 31 gennaio 2007, 5 maggio 2008, 9 dicembre 2008 e 15 febbraio 2010, con i quali è stato disposto l'accreditamento della società cooperativa sociale Onlus «Risorsa Cittadino», con sede legale in Forlì, alla Galleria Mazzini n. 15, partita I.V.A. n. 03276320409, tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *A)* e 10 comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, limitatamente all'elenco dei formatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei formatori deve intendersi ampliato di tre ulteriori unità nelle persone di: avv. Dell'Arte Salvo, nato a Torino il 25 luglio 1962, avv. Gorga Michele, nato a Roccadaspide (Salerno) il 5 gennaio 1955 e avv. Savio Daniela, nata a Treviso il 21 giugno 1957.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 29 luglio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A11231

PROVVEDIMENTO 29 luglio 2010.

Accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione della «Società italiana conciliazione, mediazione e arbitrato S.r.l.» in sigla «SIC & A. S.r.l.», in Pisa.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza del 17 maggio 2010, prot. m. dg DAG 19 maggio 2010, n. 71159.E con la quale il dott. Ciro Lenti, nato a Pulsano (Taranto) il 1° giugno 1958, in qualità di legale rappresentante della «Società Italiana Conciliazione, Mediazione e Arbitrato S.r.l.» in sigla «SIC. & A. S.r.l.» con sede legale in Pisa, via Santa Maria n. 19, codice fiscale n. e P.IVA 01899540502, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'accreditamento della società tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere i corsi sopra citati;

Atteso che i requisiti dichiarati dal legale rappresentante della «Società Italiana Conciliazione, Mediazione e Arbitrato S.r.l.» in sigla «SIC. & A. S.r.l.» risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006 sopra indicato;
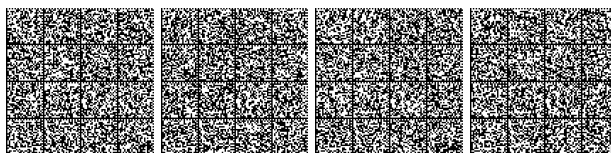
Verificato in particolare:

che l'istante dispone di una sede idonea allo svolgimento dell'attività sita in: Pisa, via Santa Maria n. 19;

che i formatori nelle persone di:

prof. Cerbioni Fabrizio, nato a Firenze l'8 giugno 1963;

dott. Lenti Ciro, nato a Pulsano (Taranto) il 1° giugno 1958;

prof. Torcivia Sebastiano, nato a Palermo il 31 marzo 1961;

prof. Lattanzi Nicola, nato a Carrara il 23 marzo 1964;

prof. Zavani Mauro, nato a Fivizzano (Massa Carrara) il 15 aprile 1955,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10 comma 5 del decreto ministeriale n. 222/2004.

Dispone:

L'accreditamento della «Società Italiana Conciliazione, Mediazione e Arbitrato S.r.l.» in sigla «SIC. & A. S.r.l.» con sede legale in Pisa, via Santa Maria n. 19, codice fiscale n. e P.IVA n. 01899540502, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *A)* e 10 comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 29 luglio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A11232

DECRETO 2 settembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Butnaru N. Marian-Iulian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Butnaru N. Marian-Iulian, nato il 6 luglio 1973 a Barlad (Romania), cittadino romeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del proprio titolo accademico professionale di «Inginer - profilul Mecanic, specializarea Tehnologia Constructiilor de Masini» conseguito presso l'«Universitatea Tehnica Gh. Asachi» di Iasi nel giugno 1996, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A settore industriale e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Considerato che secondo la attestazione della Autorità competente rumena, detto titolo configura una formazione regolamentata, ai sensi dell'art. 3, punto 1, lettera *e)*, della direttiva 2005/36/CE;

Visto che ha documentato di avere esperienza professionale;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 9 giugno 2010;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia all'ingegnere industriale iscritto nella sezione A, per cui appare necessario applicare delle misure compensative;

Visto l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Butnaru N. Marian-Iulian, nato il 6 luglio 1973 a Barlad (Romania), cittadino romeno, è riconosciuto il titolo professionale di «Inginer - profilul Mecanic, specializarea Tehnologia Constructiilor de Masini» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di mesi quindici; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie scritte e orali: 1) Impianti elettrici, 2) Impianti industriali, e solo orale, 3) Energetica e macchine a fluido.

Roma, 2 settembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO
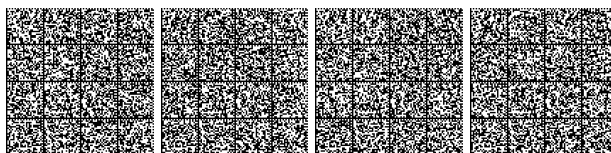
ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. Il candidato potrà accedere all'esame orale solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A settore industriale.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alla materia di cui al precedente art. 2. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonchè la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

10A11132

DECRETO 2 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra De Micheli Valentina Maria Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra De Micheli Valentina Maria Elena, nata il 1° ottobre 1977 a Milano, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerata la pronuncia della Corte di giustizia del 29 gennaio 2009 nella parte in cui, in particolare, enuncia il principio secondo cui non può essere riconosciuto un titolo professionale rilasciato da un'autorità di uno Stato membro che non sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale Stato membro e non si fondi né su di un esame né di un'esperienza professionale acquisita in detto Stato membro;

Considerato che nella fattispecie la richiedente sig.ra De Micheli è in possesso del titolo accademico ottenuto nel giugno 2005 in Italia presso la Università degli studi di Milano;

Considerato che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato che il Ministerio dell'educacion spagnolo, con atto del 20 agosto 2009, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritta all'«Ilustre Colegio de Abogados» di Madrid (Spagna);

Considerato che l'accesso alla professione di avvocato in Spagna non presuppone alcuna esperienza lavorativa, essendo fondata esclusivamente sulle «qualifiche accademiche» del laureato, sicchè queste ultime sono sufficienti per poter decretare l'esistenza della «qualifica professionale» del titolare di un diploma di laurea;

Ritenuto che il certificato di omologazione di cui sopra non può essere considerato un «mero atto formale» oppure una «semplice omologazione» del diploma di laurea acquisito in Italia, rappresentando piuttosto l'attestazione ufficiale di qualifiche supplementari acquisite in diritto spagnolo;

Ritenuto, più in particolare, che il superamento dei suddetti esami ed il conseguente certificato di omologa possano essere qualificati quale formazione aggiuntiva conseguita in altro Stato membro in quanto costituiscono un ciclo di studi autonomo in diritto spagnolo, diverso e distinto rispetto al percorso seguito in Italia per l'ottenimento del diploma di laurea;

Ritenuto, pertanto, che la fattispecie non è riconducibile nell'ambito di previsione di cui alla sopra citata pronuncia della Corte di giustizia, essendo stata riscontrata una formazione professionale aggiuntiva acquisita in Spagna e che, pertanto, sussistono i presupposti per l'applicazione della direttiva comunitaria relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali con conseguente riconoscimento del titolo di «Abogado» ai fini dell'accesso e/o esercizio della professione di avvocato in Italia;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Ritenuto di dovere tenere conto del decreto 28 maggio 2003, n. 191 (regolamento in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato) al fine della determinazione della prova attitudinale da applicare al caso di specie, in considerazione del fatto che non risulta ancora emanato il decreto ministeriale di cui all'art. 24

del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nonché della circostanza che il decreto in esame è attuazione delle previsioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, i cui principi ispiratori permangono anche nell'ambito della disciplina di cui al decreto legislativo n. 206/2007;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione; dovendosi ritenere che solo in caso di piena corrispondenza si sia ritenuto di non dovere imporre alcuna prova attitudinale pratica ove si sia conseguita in altro Paese una formazione professionale del tutto corrispondente a quella interna;

Ritenuto, pertanto, che ove non sussistano i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa non limitata alla sola prova orale, dovendosi contemplare anche una prova scritta al fine del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto che, nella fattispecie, ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato, non può non tenersi conto che lo stesso risulta in possesso di una formazione meramente accademica ed istituzionale, in quanto la qualifica professionale aggiuntiva ha riguardato unicamente il superamento di esami di diritto spagnolo;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di pareri ed atti giudiziari che consentano di verificare la capacità professionale pratica del medesimo, oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 20 luglio 2010;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Alla sig.ra De Micheli Valentina Maria Elena, nata il 1° ottobre 1977 a Milano, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli avvocati.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) due prove scritte: consistenti nella redazione di un parere e di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 2 settembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A11133

DECRETO 2 settembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Tortorici Michele, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Tortorici Michele, nato il 3 ottobre 1978 a Palermo, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerata la pronuncia della Corte di giustizia del 29 gennaio 2009 nella parte in cui, in particolare, enuncia il principio secondo cui non può essere riconosciuto un titolo professionale rilasciato da un'autorità di uno stato membro che non sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale stato membro e non si fondi né su di un esame né di un'esperienza professionale acquisita in detto stato membro;

Considerato che nella fattispecie il richiedente sig. Tortorici è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 28 aprile 2003 in Italia presso la Università degli studi di Palermo;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Palermo;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto dell'8 settembre 2009, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritta al «Ilustre Colegio de Abogados» di Barcellona (Spagna);

Considerato che l'accesso alla professione di avvocato in Spagna non presuppone alcuna esperienza lavorativa, essendo fondata esclusivamente sulle «qualifiche accademiche» del laureato, sicché queste ultime sono sufficienti per poter decretare l'esistenza della «qualifica professionale» del titolare di un diploma di laurea;

Ritenuto che il certificato di omologazione di cui sopra non può essere considerato un «mero atto formale» oppure una «semplice omologazione»del diploma di laurea acquisito in Italia, rappresentando piuttosto l'attestazione ufficiale di qualifiche supplementari acquisite in diritto spagnolo;

Ritenuto, più in particolare, che il superamento dei suddetti esami ed il conseguente certificato di omologa possano essere qualificati quale formazione aggiuntiva conseguita in altro stato membro in quanto costituiscono un ciclo di studi autonomo in diritto spagnolo, diverso e distinto rispetto al percorso seguito in Italia per l'ottenimento del diploma di laurea;

Ritenuto, pertanto, che la fattispecie non è riconducibile nell'ambito di previsione di cui alla sopra citata pronuncia della Corte di giustizia, essendo stata riscontrata una formazione professionale aggiuntiva acquisita in Spagna e che, pertanto, sussistono i presupposti per l'applicazione della direttiva comunitaria relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali con conseguente riconoscimento del titolo di «Abogado» ai fini dell'accesso e/o esercizio della professione di avvocato in Italia;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Ritenuto di dovere tenere conto del decreto 28 maggio 2003, n. 191 (regolamento in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato) al fine della determinazione della prova attitudinale da applicare al caso di specie, in considerazione del fatto che non risulta ancora emanato il decreto ministeriale di cui all'art. 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nonché della circostanza che il decreto in esame è attuazione delle previsioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, i cui principi ispiratori permangono anche nell'ambito della disciplina di cui al decreto legislativo n. 206/2007;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione; dovendosi ritenere che solo in caso di piena corrispondenza si sia ritenuto di non dovere imporre alcuna prova attitudinale pratica ove si sia conseguita in altro Paese una formazione professionale del tutto corrispondente a quella interna;

Ritenuto, pertanto, che ove non sussistano i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa non limitata alla sola prova orale, dovendosi contemplare anche una prova scritta al fine del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto che, nella fattispecie, ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato, non può non tenersi conto che lo stesso risulta in possesso di una formazione meramente accademica ed istituzionale, in quanto la qualifica professionale aggiuntiva ha riguardato unicamente il superamento di esami di diritto spagnolo;

Ritenuto, d'altro lato, che l'avere dato prova di avere compiuto la pratica in Italia se, da un lato, non può consentire, stante la previsione di cui al superiore art. 2, comma quinto, del decreto 28 maggio 2003, n. 191, di limitare alla sola prova orale la misura compensativa da applicare (non potendosi ritenere che sussista un percorso formativo analogo), può, d'altro lato, consentire di limitare la misura della prova scritta, normalmente consistente nella redazione di un parere e di un atto giudiziario, alla sola redazione di un atto giudiziario, quale presupposto essenziale per la verifica della capacità professionale pratica dell'interessato;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;
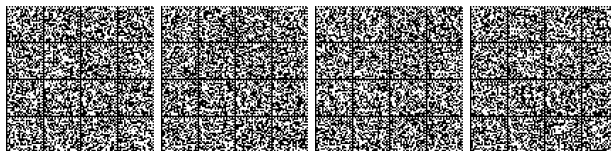
Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 20 luglio 2010;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Tortorici Michele, nato il 3 ottobre 1978 a Palermo, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 2 settembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A11134

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 23 agosto 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Robustelli Rosana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Robustelli Rosana ha chiesto il riconoscimento del titolo di Enfermeira conseguito in Brasile ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di Enfermeira conseguito nell'anno 1993 presso l'«Universidade Federal de São Paulo - Escola Paulista de Medicina» di San Paolo (SP-Brasile) dalla sig.ra Robustelli Rosana, nata a São Paulo (SP-Brasile) il giorno 27 luglio 1968 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Robustelli Rosana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A10863

DECRETO 23 agosto 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Da Costa Evelyn Luisa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Da Costa Evelyn Luisa ha chiesto il riconoscimento del titolo di Enfermeiro conseguito in Brasile ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di Enfermeiro conseguito nell'anno 2005 presso l'«Universidade de Taubaté» di Taubaté (SP-Brasile) dalla sig.ra Da Costa Evelyn Luisa, nata a São Jose dos Campos (Brasile) il giorno 30 marzo 1975 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Da Costa Evelyn Luisa è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A10864

DECRETO 23 agosto 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Freitas Da Costa Robervânio, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale il sig. Freitas Da Costa Robervânio ha chiesto il riconoscimento del titolo di Bacharel e Licenciado em Enfermagem conseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di Bacharel e Licenciado em Enfermagem conseguito nell'anno 2005 presso l'«Universidade do Estado do Rio Grande do Norte» di Mossoró (Brasile) dal sig. Freitas Da Costa Robervânio, nato a Fortaleza (CE-Brasile) il giorno 9 giugno 1980 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. Il sig. Freitas Da Costa Robervânio è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A10869

DECRETO 23 agosto 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra De Castro e Silva Priscila, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra De Castro E Silva Priscila ha chiesto il riconoscimento del titolo di Enfermeiro conseguito in Brasile ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di Enfermeiro conseguito nell'anno 2007 presso l'«Universidade Federal de Alagoas» di Maceió, stato di Alagoas (Brasile) dalla sig.ra De Castro E Silva Priscila, nata a Brasilia (DF-Brasile) il giorno 24 settembre 1984 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra De Castro E Silva Priscila è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A10870

DECRETO 23 agosto 2010.

Riconoscimento, al sig. Niels Freitag, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 28 aprile 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Niels Freitag nato a Bremerhaven (Germania) il giorno 21 aprile 1975, di cittadinanza tedesca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Zeugnis über die Ärztliche Prüfung» rilasciato in data 12 novembre 2002 dalla Landesprüfungsamt für Heilberufe beim Versorgungsamt Hannover - Germania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Zeugnis über die Ärztliche Prüfung» rilasciato dalla Landesprüfungsamt für Heilberufe beim Versorgungsamt Hannover - Germania - in data 12 novembre 2002 al Sig. Niels Freitag, nato a Bremerhaven (Germania) il giorno 21 aprile 1975, di cittadinanza tedesca, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

Il Sig. Niels Freitag è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A10908
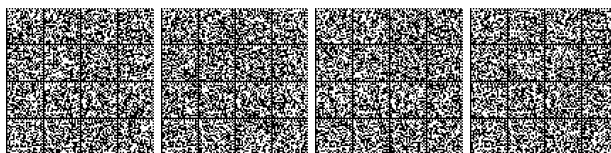
DECRETO 23 agosto 2010.

Riconoscimento, al sig. Klaus Orion, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 10 maggio 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Klaus Orion nato a Bolzano (Italia) il giorno 27 agosto 1985, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Staatliche Apothekerdiplom» rilasciato in data 30/04/2010 dalla Österreichische Apothekerkammer - Austria - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di farmacista;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Staatliche Apothekerdiplom» rilasciato dalla Österreichische Apothekerkammer - Austria - in data 30 aprile 2010 al sig. Klaus Orion, nato a Bolzano (Italia) il giorno 27 agosto 1985, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

Art. 2.

Il sig. Klaus Orion è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di farmacista previa iscrizione all'ordine professionale dei farmacisti territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A10910

DECRETO 1° settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Herrera Chacon Veronika Milagros, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Herrera Chacon Veronika Milagros, cittadina peruviana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di Licenciado en Obstetricia conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ostetrica;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titolo abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10 tre, del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dell'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dall'I.R.E.F.;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Licenciado en Obstetricia» conseguito nell'anno 2007 presso l'Universidad Particular Chiclayo di Chiclayo (Perù) dalla signora Herrera Chacon Veronika Milagros nata a Lambayeque (Perù) il giorno 14 ottobre 1979, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

Art. 2.

La signora Herrera Chacon Veronika Milagros è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di ostetrica, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A11125

DECRETO 1° settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Romero Garcia Gisella, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Romero Garcia Gisella, cittadina peruviana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di Licenciada en Obstetricia conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ostetrica;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titolo abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10 tre, del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dell'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dall'I.R.E.F.;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Licenciada en Obstetricia» conseguito nell'anno 2000 presso l'Universidad de San Martin de Porres di Lima (Perù) dalla signora Romero Garcia Gisella nata a Lima (Perù) il giorno 30 settembre 1974, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ostetrica.
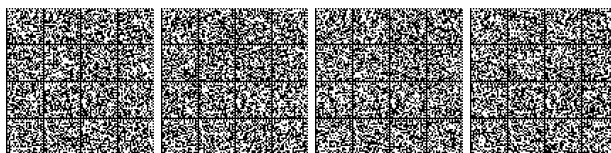
Art. 2.

La signora Romero Garcia Gisella è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di ostetrica, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A11126

DECRETO 2 settembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Isac Paul, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con il quale il sig. Isac Paul, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanitar», conseguito in Romania presso la scuola postliceale sanitaria di Stato «Grigore Ghica Voda» di Iasi nell'anno 2005, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanitar», conseguito in Romania presso la scuola postliceale sanitaria di Stato «Grigore Ghica Voda» di Iasi nell'anno 2005 dal sig. Isac Paul, nato a Iasi (Romania) il giorno 18 settembre 1980, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

Il sig. Isac Paul è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 settembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A11124

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 28 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Lenuta Damian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Lenuta Damian, cittadina rumena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del diploma di Scuola professionale di «Parrucchiere per uomo e donna», conseguito presso la Scuola professionale di cooperazione di Constanta (Romania) della durata di 18 mesi per oltre 3100 ore, unitamente all'esperienza professionale maturata in Romania in qualità di lavoratrice autonoma, per l'esercizio dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno»;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 13 luglio 2010, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, unitamente all'esperienza professionale maturata, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Acquisito il parere conforme del rappresentante dell'Associazione di categoria Confartigianato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Lenuta Damian, cittadina rumena, nata a Tulcea (Romania) in data 24 aprile 1971, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 28 luglio 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A10866

DECRETO 28 luglio 2010.

Riconoscimento alla sig.ra Georgeta Ionica Costache, di titolo di studio estero abilitante in Italia all'iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Georgeta Ionica Costache, cittadina romena, ha chiesto il riconoscimento del diploma di maturità conseguito presso il Liceo Teorico «Neagoe Basarab» di Oltenita - prov. di Calarasi (Romania), della durata di 4 anni, per l'esercizio in Italia della professione di agente di affari in mediazione, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39 concernente la disciplina della professione di mediatore e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno»;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 13 luglio 2010, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di agente di affari in mediazione, ai sensi della legge n. 39/1989 e del decreto legislativo n. 59/2010, per il suo contenuto formativo, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Visto che le associazioni di categoria anche se regolarmente convocate e informate in merito all'istanza non hanno partecipato alla riunione della Conferenza dei servizi sopra indicata e non hanno espresso il prescritto parere;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Georgeta Ionica Costache, cittadina romena, nata a Oltenita - prov. di Calarasi (Romania) in data 14 maggio 1982, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per l'iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione, ai sensi della legge n. 39/1989 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata, previo conseguimento degli altri due requisiti richiesti dall'art. 2, comma 3 della legge n. 39/1989.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 28 luglio 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A10867

DECRETO 28 luglio 2010.

Riconoscimento alla sig.ra Elena Ukhabina, di titolo di studio estero abilitante in Italia all'iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda con la quale la signora Elena Ukhabina, cittadina russa, ha chiesto il riconoscimento seguenti titoli di studio: Diploma di laurea ПВ n. 222211 di «Ingegnere chimico-tecnologo», Diploma post laurea serie MBA n. 012646 per il titolo di «Master of business administration», conseguiti rispettivamente presso l'Università delle tecnologie chimiche «M. V. Lomonosov» di Mosca e l'Ente statale d'Istruzione Professionale dell'Accademia dell'economia nazionale di Mosca (Federazione Russa), della durata rispettivamente di 6 e 2 anni, per l'esercizio in Italia della professione di Agente di affari in mediazione, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39 concernente la disciplina della professione di mediatore e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto in particolare, l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 13 luglio 2010, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di Agente di affari in mediazione, ai sensi della legge n. 39/1989 e del decreto legislativo n. 59/2010, per il suo contenuto formativo, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Visto che le associazioni di categoria anche se regolarmente convocate e informate in merito all'istanza non hanno partecipato alla riunione della Conferenza dei servizi sopra indicata e non hanno espresso il prescritto parere;

Decreta:

Art. 1.

Alla signora Elena Ukhabina, cittadina russa, nata a Mosca (Federazione Russa) in data 2 novembre 1962, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per l'iscrizione al ruolo degli Agenti di affari in mediazione, ai sensi della legge n. 39/1989 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata, previo superamento dell'esame richiesto dall'art. 2, comma 3 della legge n. 39/1989 concernente la disciplina della professione di mediatore, avendo la richiedente già frequentato il corso presso la CCIAA di Roma.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 28 luglio 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A10868

DECRETO 28 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Penka Hristova Teliyska, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda con la quale la signora Penka Hristova Teliyska, cittadina bulgara, ha chiesto il riconoscimento del diploma internazionale, conseguito presso la Scuola internazionale «Intermenu», di Sofia (Bulgaria), della durata di 3 mesi per 700 ore di teoria e 230 ore di pratica, per l'esercizio in Italia dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287, recante «Normativa pubblici esercizi» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno»;

Visto il parere emesso dalla conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 13 luglio 2010, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi della legge n. 287/1991 e del d.lgs. n. 59/2010, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Visto che le associazioni di categoria anche se regolarmente convocate e informate in merito all'istanza non hanno partecipato alla riunione della conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

Alla signora Penka Hristova Teliyska, cittadina bulgara, nata a Kalugerovo (Bulgaria) in data 31 maggio 1964, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di somministrazione alimenti e bevande, di cui alla legge n. 287/1991 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 28 luglio 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A10871

DECRETO 28 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Nicoleta Timofte Apopii, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda con la quale la signora Nicoleta Timofte Apopii, cittadina rumena, ha chiesto il riconoscimento del Diploma de Absolvire a Scolii Professionale - Diploma di conclusione della scuola professionale - indirizzo di cuoco-cameriere, conseguito presso la scuola professionale n. 6 Suceava (Romania), della durata di 1 anno e mezzo, per l'esercizio in Italia dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287, recante «Normativa pubblici esercizi» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno»;

Visto il parere emesso dalla conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 13 luglio 2010, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi della legge n. 287/1991 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Visto che le associazioni di categoria anche se regolarmente convocate e informate in merito all'istanza non hanno partecipato alla riunione della conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

Alla signora Nicoleta Timofte Apopii, cittadina rumena, nata a Falticeni (Romania) in data 12 giugno 1971, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di somministrazione alimenti e bevande, di cui alla legge legge n. 287/1991 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 28 luglio 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A10872

DECRETO 28 luglio 2010.

Riconoscimento al sig. Constancio-Jesus del Monte Alia, di titolo di studio estero abilitante in Italia all'iscrizione al ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda con la quale il sig. Constancio-Jesus Del Monte Alia, cittadino tedesco, ha chiesto il riconoscimento dei seguenti titoli di studio: diploma esperti commerciali e diploma di laurea - dottore in Economia Aziendale, conseguiti rispettivamente presso la scuola professionale privata Bertelsman AG di Gütersloh - Sez. commerciale e l'università istituti universitari pluridisciplinari - Paderbon (Germania) - Dipartimento scienze economiche della durata di 7 semestri, unitamente all'esperienza professionale maturata in Germania in qualità di lavoratore dipendente dal 2000, per l'esercizio in Italia della professione di agente e rappresentante di commercio, ai sensi della legge 3 maggio 1985, n. 204, recante «Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno»;

Visto il parere emesso dalla conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 13 luglio 2010, che ha ritenuto il titolo dell'interessato idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di agente e rappresentante di commercio ai sensi della legge n. 204/1985 e del decreto legislativo n. 59/2010, unitamente all'esperienza professionale maturata, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Visto che le associazioni di categoria anche se regolarmente convocate e informate in merito all'istanza non hanno partecipato alla riunione della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

Al Sig. Constancio-Jesus Del Monte Alia, cittadino tedesco, nato a Madrid (Spagna) in data 28 gennaio 1968, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata, quale titolo valido per l'iscrizione al ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio di cui alla legge n. 204/ 1985 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 28 luglio 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A10873

DECRETO 30 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Katty Puliga, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Katty Puliga, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del certificato di qualificazione per il sesto anno di educazione secondaria professionale - suddivisione parrucchiere, conseguito presso la Scuola professionale provinciale di Colfontaine (Belgio), della durata di un anno teorico e due pratici, unitamente all'esperienza professionale maturata in qualità di lavoratrice autonoma, per l'esercizio dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno»;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 13 luglio 2010, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, unitamente all'esperienza professionale maturata, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Acquisito il parere conforme del rappresentante dell'Associazione di categoria Confartigianato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Katty Puliga, cittadina italiana, nata a Mons (Belgio) in data 20 giugno 1975, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 30 luglio 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A10865

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

DECRETO 5 agosto 2010.

Disposizioni per la concessione di contributi agli enti per iniziative e manifestazioni turistiche di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 702 ed all'articolo 8 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, nonché disposizioni transitorie per la concessione di contributi ai sensi della legge 4 marzo 1958, n. 174.

IL MINISTRO PER IL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
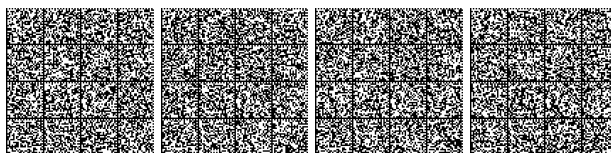
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343 recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» a norma dell'art. 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis*, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 2, comma 98 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2008, n. 286, che ha attribuito al Presidente le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 2009, con il quale l'on. Michela Vittoria Brambilla è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 maggio 2009, con il quale al Ministro senza portafoglio, on. Michela Vittoria Brambilla, è stato conferito l'incarico e sono state delegate le funzioni assegnate al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 2009, registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2009, registro n. 7, foglio n. 297 di riorganizzazione del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Ministro per il turismo 30 settembre 2009, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2009, registro n. 10, foglio n. 247, con il quale è stato definito il nuovo assetto organizzativo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 702 che ha previsto lo stanziamento per la concessione di contributi, a favore di enti pubblici e di diritto pubblico, per iniziative e/o manifestazioni turistiche che interessino il movimento turistico;

Visto l'art. 8 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, che ha ampliato le finalità dell'intervento di cui alla citata legge n. 702/55 anche al fine di soddisfare le esigenze connesse con il processo di destagionalizzazione del movimento turistico, nonché quelle inerenti all'attuazione di iniziative di istruzione e qualificazione nel settore del turismo e dell'industria alberghiera, anche a livello universitario, e di iniziative promozionali del movimento cooperativo a livello nazionale ed internazionale, estendendo il contributo stesso anche agli enti morali e alle organizzazioni cooperative nazionali debitamente riconosciute;

Vista la circolare 8 luglio 1987 n. 1/VI/Tur del Ministero del turismo e dello spettacolo, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 22 luglio 1987, recante le modalità per la presentazione delle istanze e l'assegnazione dei contributi per iniziative e/o manifestazioni turistiche a carattere pluriregionale di cui alla predetta legge n. 702/55;

Vista la circolare 16 novembre 2009, n. 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 24 novembre 2009, recante le integrazioni alla citata circolare 8 luglio 1987, n. 1/VI/Tur;

Vista la direttiva dell'on.le Ministro per il turismo in data 15 settembre 2009 con la quale vengono individuati criteri generali per la valutazione delle iniziative da ammettere ai contributi di cui trattasi;

Visto altresì l'art. 12 legge 4 marzo 1958, n. 174 che prevede la concessione di contributi una tantum a favore di enti, che senza scopo di lucro svolgano attività dirette ad incrementare il movimento di forestieri od il turismo sociale o giovanile;

Vista la circolare 8 luglio 1987, n. 2/VI/Tur del Ministero del turismo e dello spettacolo, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 22 marzo 1987, recante le modalità di presentazione delle istanze e l'assegnazione dei contributi per lo svolgimento di attività dirette ad incrementare il movimento turistico sociale e giovanile di cui alla citata legge n. 174/1958;

Visto lo stanziamento del capitolo 869 «Contributi a enti ed altri organismi» ove affluiscono indistintamente le risorse destinate agli interventi di cui alle predette leggi numeri 702/55 e 174/58;

Considerato che occorre provvedere a definire l'entità delle risorse finanziarie destinate rispettivamente alle finalità di cui alle citate leggi numeri 702/55 e 174/58 nell'ambito dello stanziamento unitario del citato capitolo;

Considerato nello specifico che la disciplina relativa alla legge n. 702/1955 di cui alla citata circolare 8 luglio 1987 n. 1/VI/Tur non risulta più attuale, alla luce del tempo intercorso, e delle nuove direttive dettate dall'on.le Ministro;

Ritenuto necessario provvedere a dettare nuove disposizioni relativamente alla attività di concessione dei contributi di cui alla legge n. 702/55 e successive modificazioni e integrazioni e di presentazione delle relative istanze;

Ritenuto altresì necessario provvedere a definire criteri e parametri di valutazione delle istanze già presentate per la concessione di contributi una tantum ai sensi della legge n. 174/1958, nelle

more della definizione di una nuova disciplina per la concessione dei contributi di cui trattasi, che tenga conto del tempo intercorso e dei mutamenti intervenuti nel settore turistico;

EMANA

il seguente decreto

Art. 1.

Risorse finanziarie

1. Per l'anno 2010, nell'ambito del bilancio del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, sono assegnate le seguenti risorse finanziarie:

€ 2. 000.000,00 per gli interventi di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 702;

€ 500.000,00 per gli interventi di cui alla legge 4 marzo 1958, n. 174.
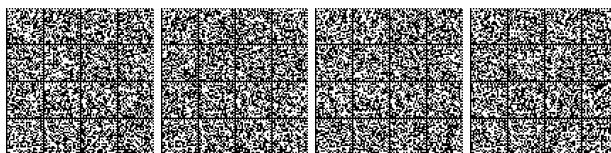
Art. 2.

Disciplina per l'attività di concessione dei contributi di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 702

1. L'attività di concessione del contributo dello Stato a favore di enti pubblici e di diritto pubblico, enti morali e organizzazioni cooperative nazionali debitamente riconosciute per iniziative e/o manifestazioni turistiche a carattere nazionale o pluriregionale disposto dalla legge 4 agosto 1955, n. 702 e successive modificazioni e integrazioni è disciplinata sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.

2. Il contributo di cui trattasi è disposto unicamente a favore degli enti aventi diritto ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 702 e della legge 22 febbraio 1982, n. 44, i quali dovranno avere la responsabilità amministrativa e contabile della manifestazione e/o iniziativa.

Art. 3.

Modalità e termini di presentazione delle istanze

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2010 i soggetti di cui all'art. 1 che intendono essere ammessi ai contributi previsti dall'art. 1 della legge 4 agosto 1955, n. 702 e successive modificazioni, nonché dall'art. 8 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, dovranno inviare la relativa istanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo - Ufficio per la valorizzazione del patrimonio di interesse turistico e la gestione degli interventi - Servizio VII^ « Interventi e realizzazione progetti per il settore turistico».

2. Le istanze dovranno essere presentate secondo le cadenze sottoindicate e, comunque, anteriormente alla data di inizio della manifestazione e/o iniziativa per cui viene richiesto il contributo:

15 maggio per le manifestazioni e/o iniziative da svolgersi nel primo semestre dell'anno;

31 ottobre per le manifestazioni e/o iniziative da svolgersi nel secondo semestre.

3. Le istanze si considerano prodotte in tempo utile se consegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro i termini indicati ovvero se spedite entro gli stessi termini a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

4. Le istanze dirette ad ottenere la concessione dei contributi devono essere corredate da apposita relazione che riporti gli elementi utili ai fini della valutazione dell'iniziativa e/o manifestazione per la quale viene richiesto il contributo sulla base dei criteri indicati nel successivo art. 4, nonché ogni altro utile elemento di conoscenza della manifestazione e/o iniziativa stessa sotto il profilo promozionale, organizzativo e finanziario. Unitamente alla istanza dovranno essere trasmessi un dettagliato programma di svolgimento della iniziativa e/o manifestazione ed il piano finanziario delle entrate e delle uscite.

5. Non sono ammesse a contributo le manifestazioni e/o iniziative per le quali non risulti accertata la partecipazione finanziaria dell'ente promotore.

6. La documentazione deve essere prodotta in duplice copia.

Art. 4.

Valutazione delle istanze

1. Le istanze presentate saranno sottoposte alla valutazione di una apposita commissione tecnica nominata con decreto del capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo. La commissione opera senza oneri a carico dell'amministrazione.

2. La commissione provvederà alla valutazione delle istanze pervenute, separatamente per le manifestazioni e/o iniziative che si svolgono nel primo semestre e quelle che si svolgono nel secondo semestre, attribuendo a ciascuna di esse un punteggio sulla base di criteri e parametri predeterminati.

3. Per l'anno 2010 sono sottoposte a valutazione le iniziative e/o manifestazioni volte ad incentivare nuove offerte turistiche concernenti:

1) turismo balneare, fluviale e dei laghi;

2) turismo dell'arte, della cultura e dello spettacolo;

3) turismo della natura e dei parchi;

4) turismo enogastronomico;

5) turismo sportivo;

6) turismo giovanile;

7) turismo montano;

8) turismo religioso;

9) turismo termale e del benessere;

10) turismo congressuale;

11) turismo legato alle tradizioni popolari, al di fuori di quelle che comportino lo sfruttamento di animali.

Ad ognuna di tali iniziative è attribuito un punteggio fino ad un massimo di punti 30.

Sono inoltre attribuiti punteggi aggiuntivi alle iniziative e/o manifestazioni:

b) organizzate in località che non hanno ancora conosciuto un consistente sviluppo turistico, fino a punti 10;

c) che promuovono il Made in Italy e la tradizione locale, fino a punti 10;

d) che promuovono il rispetto e la tutela dell'ambiente e la creazione di un'Italia Animal Friendly, fino a punti 10;

e) che favoriscono un turismo accessibile e sociale, fino a punti 10;

f) che presentano alti contenuti di innovazione quanto agli strumenti utilizzati e/o quanto alla tipologia dell'offerta proposta, fino a punti 10;

g) che hanno carattere di novità e che non siano già state finanziate nei precedenti due anni, fino a punti 10;

h) che favoriscono il processo di destagionalizzazione dei flussi turistici, fino a punti 10.

4. Le istanze presentate ai sensi dell'art. 8 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, inerenti l'attuazione di iniziative di istruzione e qualificazione nel settore del turismo e dell'industria alberghiera, anche a livello universitario, verranno valutate con le medesime modalità, nell'ambito dello stanziamento di 200.000,00 euro a valere sulla somma di 2.000.000,00 euro di cui all'art. 1 del presente

decreto, utilizzando per l'anno 2010 e seguenti esclusivamente i seguenti criteri e parametri:

a) profilo dell'ente organizzatore con riferimento alla specificità delle attività svolte ed alla sua connessione con il settore turistico, alla stabilità organizzativa nel tempo ed ai collegamenti con il territorio di riferimento, fino a punti 25;

b) iniziative di istruzione e qualificazione che presentano alti contenuti di innovazione quanto agli strumenti utilizzati e/o quanto alla tipologia dell'offerta proposta, fino a punti 25;

c) adeguatezza del programma formativo rispetto alle diverse qualifiche e mansioni ed ai relativi contenuti di professionalità, fino a punti 25;

d) rispondenza al mercato delle iniziative di istruzione e riqualificazione con specifico riferimento al miglioramento delle condizioni occupazionali, fino a punti 25.

5. Con decreto del Ministro del turismo, da adottarsi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione, sono apportate le eventuali modifiche e/o integrazioni ai criteri e parametri di valutazione delle istanze di cui ai precedenti commi 3 e 4 che si rendano necessarie in relazione alle esigenze del settore.

Art. 5.

Determinazione del contributo

1. L'entità del contributo da assegnare sarà calcolata ripartendo lo stanziamento disponibile in misura direttamente proporzionale al punteggio conseguito da ciascuna iniziativa e/o manifestazione.

2. In ogni caso l'entità del contributo non potrà comunque eccedere il 50% della quota partecipativa finanziaria dell'ente promotore.

3. l'amministrazione provvederà a comunicare all'ente che ha presentato l'istanza l'entità del contributo assegnato entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori della commissione relativi alla valutazione delle istanze di ciascun semestre.

Art. 6.

Liquidazione del contributo

1. La liquidazione del contributo assegnato, che avverrà a manifestazione conclusa, verrà disposta previo riscontro della sottoelencata documentazione che gli enti dovranno trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo - Ufficio per la valorizzazione del patrimonio di interesse turistico e la gestione degli interventi - Servizio VII^ «Interventi e realizzazione progetti per il settore turistico» in duplice copia, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al precedente art. 5, comma 3:

a) dettagliata relazione sulla iniziativa e/o manifestazione dalla quale risultino documentate le indicazioni fornite in sede preventiva. In dette indicazioni dovranno altresì essere forniti elementi relativamente al positivo riflesso dell'iniziativa e o manifestazione stessa sul movimento turistico. Tale relazione dovrà essere corredata dalla documentazione probatoria del periodo di svolgimento della iniziativa e/o manifestazione e delle sue caratteristiche (ritagli di giornale, locandine, manifesti, programmi ed altro materiale). La data di svolgimento della iniziativa e/o manifestazione dovrà essere documentata mediante una dichiarazione rilasciata da una pubblica autorità locale o mediante autocertificazione;

b) rendicontazione delle entrate (comprensive anche della quota partecipativa finanziaria dell'ente) e delle uscite della manifestazione da parte delle regioni, dei comuni e delle province, approvata con delibera della giunta o con determinazione dirigenziale;

c) per gli altri enti pubblici, enti morali e organizzazioni cooperative nazionali dovrà essere esibito il consuntivo della manifestazione, sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente, corredato da un verbale del collegio dei revisori dei conti o dei sindaci, attestante la regolarità delle scritture contabili e la loro corrispondenza ai dati esposti nel predetto consuntivo e comprovante l'esistenza agli atti dei corrispondenti giustificativi di entrata e di spesa;

d) gli enti morali e le organizzazioni cooperative debbono produrre anche una dichiarazione, firmata dal legale rappresentante, dalla quale risulti l'assenza di ulteriori interventi finanziari al di fuori di quelli indicati nel piano finanziario e nel consuntivo.

2. In sede di liquidazione, qualora risulti una evidente sproporzione fra la spesa preventivata e quella effettivamente sostenuta, l'amministrazione procederà ad una riduzione del contributo assegnato.

3. l'amministrazione si riserva, in ogni caso, di richiedere la ulteriore documentazione che riterrà necessaria, fermo restando che non sarà ammessa a contributo l'istanza non corredata della prescritta documentazione.

Art. 7.

Ripartizione del fondo

1. Con decreto del capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo da adottare entro il 30 aprile di ciascun anno, verrà definita, nell'ambito delle disponibilità stanziate in bilancio per i contributi di cui trattasi, la quota destinata ai contributi per le iniziative e/o manifestazioni che si svolgono nel primo semestre e quella destinata alle iniziative e/o manifestazioni che si svolgono nel secondo semestre, tenendo a riferimento l'andamento storico e il numero delle domande pervenute alla predetta data.

Art. 8.

Norme transitorie per l'attività di concessione dei contributi di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 702

1. Per l'anno 2010 le istanze possono essere presentate, al di fuori di cadenze semestrali, fino alla data del 31 dicembre e sono ammesse al finanziamento anche le iniziative e/o manifestazioni già realizzate.

Art. 9.

Disciplina transitoria per l'attività di concessione dei contributi di cui alla legge 4 marzo 1958, n. 174

1. Nelle more della definizione di una nuova disciplina per l'attività di concessione dei contributi di cui alla legge 4 marzo 1958, n. 174 le istanze presentate nell'anno 2010

saranno sottoposte alla valutazione di una apposita commissione tecnica nominata con decreto del capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo. La commissione opera senza oneri a carico dell'amministrazione.

2. La commissione provvederà alla valutazione delle istanze pervenute secondo le modalità previste nella circolare 8 luglio 1987 n. 2/VI/Tur. Ai fini dell'assegnazione del contributo verrà attribuito a ciascuna istanza un punteggio sulla base di quanto disposto all'art. 4, comma 3 del presente decreto.

3. L'entità del contributo da assegnare sarà calcolata ripartendo lo stanziamento disponibile in misura direttamente proporzionale al punteggio conseguito da ciascuna istanza. In ogni caso l'entità del contributo assegnato a ciascuna associazione, non potrà essere superiore a € 25.000,00 e non potrà eccedere il deficit risultante dal bilancio annuale.

4. Le associazioni che abbiano presentato nell'anno 2010 istanza per la concessione dei contributi di cui trattasi in data antecedente alla data di pubblicazione del presente decreto possono integrare dette istanze con ulteriore documentazione entro quarantacinque giorni dalla predetta data di pubblicazione.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito web dell'amministrazione.

Roma, 5 agosto 2010

Il Ministro: BRAMBILLA

Registrato alla corte dei conti il 24 agosto 2010
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,registro n. 11, foglio n. 248

10A11252

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 3 settembre 2010.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Foggia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata attivata l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista l'art. 9, comma 1 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il regolamento di attuazione dell'Agenzia del territorio diramato in data 30 novembre 2000, il quale all'art. 4 prevede l'istituzione in ogni regione delle direzioni regionali dell'Agenzia del territorio;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 prot. n. 17500/03 del 26 febbraio 2003 con la quale il direttore dell'agenzia ha reso operative a far data 1° marzo 2003 le già individuate direzioni regionali, trasferendo ai direttori regionali tutti i poteri e le deleghe già attribuiti ai cessati direttori compartimentali;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visti gli articoli 1 e 3 del citato decreto legge n. 498/1961, come modificati dall'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota prot. n. 10818 del 26 agosto 2010 con la quale il direttore dell'ufficio Provinciale di Foggia - Servizio di pubblicità immobiliare - Sezione staccata di Luceraha comunicato che nella stessa giornata del 26 agosto 2010, a causa di un guasto al server, non sono stati erogati né i servizi di pubblicità immobiliare né quelli catastali (visure, certificati, accettazione formalità, ecc.);

Accertato che l'irregolare funzionamento del succitato ufficio è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del garante del contribuente della Regione Puglia, che in data 8 settembre 2010 con nota prot. n. 1769/2010 ha confermato la suddetta circostanza;

Decreta:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio Provinciale di Foggia servizio di pubblicità immobiliare - Sezione staccata di Lucera - nella giornata del 26 agosto 2010 con riguardo alle attività in premessa specificate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 3 settembre 2010

Il direttore regionale reggente: TROMBETTA

10A11177
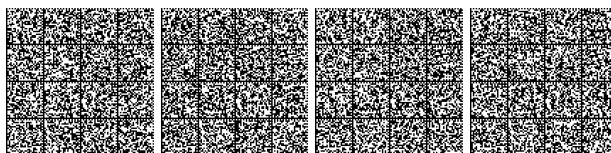
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Levopraid»

Estratto determinazione V&A.N/V n. 1695 del 6 agosto 2010

Specialità medicinale: LEVOPRAID.

Titolare A.I.C.: Teofarma S.r.l. (codice fiscale 01423300183) con sede legale e domicilio fiscale in via Fratelli Cervi, 8 - 27010 - Valle Salimbene - Pavia - Italia.

Variazione A.I.C.: Modifica stampati su richiesta amministrazione.

È autorizzata la modifica degli stampati (Punti 4.4 e 4.8 del RCP e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo), relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 026009047 - «100 mg compresse» blister 20 compresse;

A.I.C. n. 026009050 - «50 mg compresse» blister 20 compresse;

A.I.C. n. 026009062 - «50 mg - 2 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare ed endovenoso» 6 fiale.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A11099

AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA

Nuove perimetrazioni del Piano di Assetto idrogeologico della Puglia

Il comitato istituzionale dell'autorità di bacino della Puglia ha approvato nuove perimetrazioni che riguardano il territorio di competenza. Le nuove perimetrazioni sono entrate in vigore dalla data di pubblicazione sul sito dell'autorità di Bacino della Puglia www.adb.puglia.it ovvero il 14 luglio 2010 e riguardano il territorio comunale del comune di Monopoli (Bari), il 21 luglio 2010 e riguardano i territori comunali dei comuni di San Marco in Lamis (Foggia), Vieste (Foggia), Monte Sant'Angelo (Foggia), Foggia, Manfredonia (Foggia), Rodi Garganico (Foggia), Castrignano Del Capo (Lecce) e il 4 agosto 2010 e riguardano il territorio comunale del comune delle isole Tremiti (Foggia). Il piano stralcio di assetto idrogeologico così come modificato è consultabile presso il sito dell'autorità.

10A11147

MINISTERO DELLA DIFESA

Esclusione del Programma JSF - Stabilimento FACO/MRO&U dal campo di applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Si rende noto che nel Giornale ufficiale della difesa, dispensa n. 26 del 20 settembre 2010, è pubblicato il decreto del Ministero della difesa e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 maggio 2010, concernente l'applicazione dell'art. 6, comma 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il progetto FACO/MRO&U.

10A10909

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Proroga del Comitato prezzi e rimborso operante presso l'Agenzia italiana del farmaco

Si comunica che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 luglio 2010, adottato in attuazione dell'art. 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, è stata disposta la proroga per un biennio del comitato prezzi e rimborso operante presso l'Agenzia italiana del farmaco.

Il testo del DPCM è consultabile sul sito internet: www.agenziafarmaco.it

10A11247

Proroga della Commissione consultiva tecnico scientifica per la valutazione dei farmaci operante presso l'Agenzia italiana del farmaco.

Si comunica che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 luglio 2010, adottato in attuazione dell'art.68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n..112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, è stata disposta la proroga per un biennio della commissione consultiva tecnico scientifica per la valutazione dei farmaci operante presso l'Agenzia italiana del farmaco.

Il testo del DPCM è consultabile sul sito internet: www.agenziafarmaco.it

10A11248

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-220) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00